

MANUALE OPERATIVO DELL'ANAGRAFE ZOOTECNICA

SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI
OPERATORI, DEGLI STABILIMENTI E DEGLI ANIMALI



La Asl n.1 di Sassari, attraverso il Servizio di Sanità Animale e Anagrafi Zootecniche, ha elaborato un documento con le principali indicazioni di riferimento per la registrazione degli operatori, degli stabilimenti, degli animali e degli eventi secondo quanto previsto dal Manuale operativo per la gestione del Sistema I&R

REGISTRAZIONE STABILIMENTI E OPERATORI

Chi intende avviare una nuova attività zootecnica deve richiedere la registrazione:

- **tramite lo sportello SUAP del Comune**, se si tratta di un allevamento ordinario;
- **direttamente al Servizio Veterinario della Asl**, nel caso di allevamenti familiari.

Eventuali variazioni dell'attività devono essere comunicate:

- **allo sportello SUAP** per modifiche sostanziali (es. cambio operatore, apertura nuovo allevamento, richiesta codice pascolo, cessazione attività);
- **al Servizio Veterinario Asl** per modifiche non sostanziali o relative ad allevamenti familiari.

ALLEVAMENTO FAMILIARE LIMITI PER SPECIE

L'allevamento familiare si distingue da quello ordinario per il numero limitato di animali che si possono detenere, variabile in base alla specie:

- **Bovini**: massimo 3 capi da ingrasso (non destinati alla riproduzione)
- **Ovini e caprini**: fino a 9 capi complessivi
- **Suini**: massimo 4 capi, escludendo verri e scrofe
- **Equini**: massimo 3 capi non destinati alla riproduzione né alla produzione alimentare (non DPA)
- **Pollame**: fino a 50 capi
- **Api**: massimo 10 alveari
- **Conigli**: fino a 50 capi oltre i 30 giorni di età, in massimo 20 fori nido

Nota importante: nello stesso stabilimento non possono coesistere allevamenti familiari e ordinari della stessa specie.

IDENTIFICAZIONE REGISTRAZIONE E DELEGA

Ogni allevatore deve identificare e registrare gli animali detenuti nella **Banca Dati Nazionale (BDN)**, rispettando i tempi e le modalità previsti per ciascuna specie. L'identificazione avviene attraverso dispositivi autorizzati come **marche auricolari, boli ruminali, tatuaggi o trasponder**, in



base alla specie e alla categoria dell'animale.

Tutti gli animali devono essere **identificati e registrati prima di lasciare lo stabilimento di nascita**.

La registrazione in BDN può essere effettuata:

- **direttamente**, previa richiesta di credenziali su www.vetinfo.it,
- **tramite un delegato**, formalmente autorizzato dall'allevatore.



OVINI E CAPRINI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE

L'allevatore deve:

- **Richiedere i dispositivi identificativi tramite BDN**, direttamente o tramite delegato;
- **Identificare gli animali** con mezzi autorizzati entro i tempi previsti per ciascuna categoria;

- **Registrare la nascita in BDN entro 7 giorni** dall'applicazione degli identificativi.

Le modalità variano in base alla categoria:

- **Animali da macello (<12 mesi)**: identificati con marca auricolare recante il codice aziendale;
- **Agnelli IGP**: identificati con marca auricolare con codice individuale;
- **Capi di rimonta**: identificazione entro 180 giorni dalla nascita con marca/tatuaggio + bolo ruminale, con codice individuale.



BOVINI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE

Per ogni capo bovino nato, l'allevatore deve:

- **Richiedere i dispositivi identificativi** (marca auricolare e/o bolo ruminale) tramite BDN, anche tramite delegato;
- **Applicare la marca auricolare** entro 20 giorni dalla nascita e registrare la nascita entro 7 giorni dall'applicazione;
- **Applicare il bolo ruminale** entro 60 giorni dalla nascita e registrarne la data in BDN entro 7 giorni.

Esempio: un vitello nato il 1° gennaio va identificato entro il 20 gennaio e registrato entro 7 giorni dall'applicazione dei marchi auricolari.



SUINI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE

L'allevatore è tenuto a:

- **Registrare in BDN** il numero di animali presenti e le relative categorie entro il 31 dicembre 2025 (allineamento e certificazione per insieme);
- **Richiedere gli identificativi** necessari tramite BDN, anche con delegato;
- **Applicare i dispositivi di identificazione** prima che l'animale lasci lo stabilimento, rispettando le scadenze per categoria;
- **Registrare ogni capo entro 7 giorni** dall'applicazione dell'identificativo.

Categorie principali:

- **Suini con più di 70 giorni:** identificati con tatuaggio o marca auricolare (preferibilmente orecchio sinistro) recante il codice aziendale;
- **Riproduttori:** in aggiunta, identificazione individuale con marca sull'orecchio destro (solo per allevamento semibrado);
- **Razza pura o ibridi:** identificazione con codice univoco assegnato dal Libro genealogico o Albo nazionale.



EQUINI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE

Gli equidi si distinguono in:

- **Registrati** (iscritti a libri genealogici o associazioni ufficiali): identificazione e registrazione avvengono tramite gli **Organismi di rilascio** (es. Enti selezionatori, MASAF, FISE);
- **Non registrati:** gestione a cura della **Asl, Apa o veterinari liberi professionisti**.

REGISTRAZIONE DELLE NASCITE

Va effettuata entro **60 giorni dalla nascita**:

- **agli Enti di rilascio per equidi registrati;**
- **in BDN direttamente o tramite delegato** per equidi non registrati.

La denuncia deve indicare se l'animale è destinato o meno al consumo umano (**DPA o non DPA**).

Lo **status non DPA** è irreversibile.

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE

Avviene tramite **trasponder**:

- entro **6 mesi** per equidi non registrati;
- entro **12 mesi** per equidi registrati.
- Il veterinario rilascia lo **SLID** (ex pas-saporto):
- **15 giorni** dall'identificazione (non registrati);
- entro **12 mesi** dall'identificazione (registrati).

Il duplicato dello SLID può essere rilasciato solo da Asl o da Organismi di rilascio.

EVENTI DA REGISTRARE: MORTE, FURTO, SMARRIMENTO

L'allevatore (o delegato) deve:

- **Registrare in BDN la morte** di un animale entro **7 giorni**, per tutte le specie.
- **Comunicare furto o smarrimento alla Asl entro 48 ore**, allegando la denuncia.
- **Restituire eventuali documenti identificativi** (es. SLID) alla Asl o all'Organismo di rilascio entro **30 giorni**.

SPECIE MINORI



LAGOMORFI CONIGLI, LEPRI

L'allevamento va registrato in **BDN**. L'allevatore deve aggiornare le variazioni e **registrare entro 7 giorni** tutte le movimentazioni e i decessi.



API

Registrazione e aggiornamento degli apiari in **BDN**.

Obblighi principali:

- Tracciare ogni movimentazione entro 7 giorni (incluse morie >50%, avvelenamenti, sciampi);
- Esporre il **cartello identificativo** in ogni apiario, anche se non popolato;
- Effettuare il **censimento annuale** tra il **1° novembre** e il **31 dicembre**;
- Identificare i contenitori con **codice aziendale**.



AVICOLI

Obbligo di registrazione in **BDN**, aggiornamento dei dati aziendali e **registrazione di movimentazioni e decessi entro 7 giorni**. Vanno inseriti anche i risultati degli **autocontrolli per salmonellosi**.



UNGULATI NON DPA BOVINI, OVINI, CAPRINI E SUINI

Include animali detenuti in collezioni faunistiche, circhi, centri di ricerca o piccoli allevamenti di suini (max 2 capi).

L'identificazione avviene con **trasponder sottocutaneo**, applicato dal veterinario.

Ogni capo deve essere **registrato in BDN entro 7 giorni** dall'impianto.



SC SANITÀ ANIMALE E ANAGRAFI ZOOTECHNICHE ASL 1

Complesso sanitario di Rizzeddu,
via Rizzeddu, n. 21/B, palazzina F, 07100 SASSARI
Tel. 0792062813 e-mail sc.sanitaanimale@asl1sassari.it

PROGETTO GRAFICO A CURA DI
SC AFFARI GENERALI, COMUNICAZIONE E LEGALI ASL 1

RIFERIMENTI NORMATIVI: Regolamento (UE) 2016/429 / Regolamento delegato (UE) 2019/2035 / Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del Sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R) / D.Lgs134/2022.